


TRIBUNALE DI SASSARI  
SEZIONE LAVORO



**RICORSO EX ART. 700 C. P. C. CON CONTESTUALE ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA AI SENSI DELLO ART. 151 C.P.C.**

Nell'interesse

di Lai Claudia nata a Sassari l'11.11.1981 e residente a Sassari (SS) in via IV Novembre 57, CF LAICLD81S51I452S, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Soggiu, C.F. SGGLGU54L04I452G, fax. 079218899, e mail [soggiu.udassi@alice.it](mailto:soggiu.udassi@alice.it), pec [luigi.soggiu@pec.it](mailto:luigi.soggiu@pec.it), con studio in Sassari nella via Zanfarino n.21/D per delega in calce al presente atto e presso il cui studio elegge domicilio, **ricorrente**,

**CONTRO**

- **IL Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro tempore;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna** in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **All'Ufficio Scolastico Provinciale- Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari** in persona del legale rappresentante pro tempore;

**e nei confronti di**

- **Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia**, valide per gli anni scolastici 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale VI della Provincia di Sassari che sarebbero scavalcati nella graduatoria e per punteggio della ricorrente;

**per l'inserimento**

previa disapplicazione di qualsiasi atto o provvedimento amministrativo ostativo del DIRITTO della ricorrente all'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento e nella graduatoria per le nomine a tempo determinato, valide per il triennio 2014/2017, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale VI della Provincia di Sassari- per la classe di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia, nella posizione e con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti.

Premesso in

## FATTO

*La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale (Doc n1) presso l'Istituto Magistrale Statale "Margherita di Castelvì" di Sassari, al termine del Corso Sperimentale Linguistico Internazionale (opzione spagnola) con riconoscimento del Ministero dell'Educazione Spagnolo, durante l'anno scolastico 1999/2000 con la seguente votazione : 99/100.*

Soltanto con il D.P.R. 25 marzo 2014 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato (Doc. n 4.) ed ha riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento a tutti gli effetti di legge.

Il MIUR ha dunque concesso ai docenti in possesso del Diploma Magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo) durante l'aggiornamento di dette graduatorie che è avvenuto con DM 353 del 2014. Si rileva che dette graduatorie di Istituto sono valide soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato.

Nonostante il legale riconoscimento da parte del DPR 25.3.2014 del valore abilitante del diploma magistrale, il diritto di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) non è stato invece riconosciuto dal MIUR in occasione delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE), regolate dal DM 235/2014 e, come è noto, valide ai fini delle nomine in ruolo (Doc. n 3).

Le cosiddette GAE (graduatorie provinciali ad esaurimento) sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato ma anche e soprattutto ai fini delle nomine in ruolo, e si sottolinea che dalla esclusione da tali graduatorie non può non derivare un gravissimo danno alla ricorrente.

Il DM 235/2014, con cui venivano aggiornate le GAE e che ha operato l'ingiusta esclusione di coloro che avevano ottenuto la Maturità magistrale entro l'anno s. 2001/2002, è stato annullato con Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (Doc. 5) nella parte in cui non consente l'inserimento appunto dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002).

A seguito di tale pronuncia le ricorrenti ha inoltrato richiesta formale di inserimento a pieno titolo nelle GAE alle Amministrazioni resistenti (Doc n. 2).

A tale istanza la ricorrente non ha ricevuto risposta.

## FUMUS

La circostanza che ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) della scuola primaria e dell'infanzia, in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso



per il possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 in forza dell'art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297 in combinato disposto con l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, c. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

L'abilitazione della ricorrente è stata peraltro conseguita prima della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento.

Nello specifico si tratta di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) dalle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per il conferimento dei contratti a tempo determinato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato (supplenze) degli insegnanti di ogni classe di concorso.

Il Dlgs 297/94, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.

In seguito, con la legge n. 296 del 2006 (l. finanziaria 2007) le graduatorie sono state trasformate da "permanent" ad "esaurimento" (art. 1, comma 605 e segg.).

Tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, previste dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi a pieno titolo coloro che al momento della trasformazione delle graduatorie fossero in possesso di un'abilitazione o frequentassero i corsi abilitanti ordinari o riservati alla data dell'entrata in vigore della legge 296/2007 art. 1, comma 605: "Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti.."

Tale normativa ha precluso da allora nuovi inserimenti nelle GAE.

Ma in realtà la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti in esaurimento ed il MIUR non riconosceva ad alcuno il valore abilitante del titolo posseduto (Maturità Magistrale). Infatti nel corso degli anni vari D.M. e da ultimo il D.M. 235/2014 non hanno previsto l'inserimento di coloro che, al pari della ricorrente, fossero in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002. Questo in quanto il MIUR non considerava abilitante tale titolo.

Il Consiglio di Stato con parere n. 4929/2012 ha riconosciuto il valore abilitante dei diplomi di scuola magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 con il seguente dispositivo: " prima dell' istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli Istituti Magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R. D. 6 maggio 1923 n. 1054 in combinato disposto con



*l'art. 197 d. l. 16 aprile 1994 n. 297" (DPR 25 marzo 2014 che ha recepito il parere n. 4929/2012 del Cons. di Stato).*

Si rileva che la ricorrente, secondo quanto sancito dal Consiglio di Stato, va considerata in possesso di entrambe le abilitazioni (scuola primaria e scuola dell'infanzia), in quanto ha conseguito nell'anno scolastico 1999/2000 il Diploma di Maturità Magistrale.

Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato recepito dal DPR del 15 marzo 2014. Conseguentemente il MIUR ha riconosciuto il diritto dei docenti con Diploma Magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'Istituto a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie operato con DM 353/2014. Ma si evidenzia che da tali graduatorie l'amministrazione attinge solo ed esclusivamente per la stipula di contratti a tempo determinato (supplenze).

Il valore del titolo abilitante del Diploma Magistrale non è stato invece riconosciuto come titolo di accesso in terza fascia nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) in sede di aggiornamento delle stesse con DM 235/2014, nonostante i titoli abilitativi fossero stati conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e quindi ben prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Con la sentenza n. 1953/2015 del 16/04/2015 il Consiglio di Stato ha annullato il DM 235/2014 di aggiornamento delle GAE nella parte in cui non ha riconosciuto ai docenti in possesso del titolo abilitante in parola, conseguito entro l'anno sc. 2001/2002, il diritto di inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).

In merito a ciò il supremo Collegio recita: *"Ora, non sembra altresì esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da "permanent" a graduatorie "ad esaurimento", fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...) Risulta altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie (GAE) e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso i criteri fissati dal Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di Diploma Magistrale entro l'anno 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati."* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973 del 16/04/2015).

L'annullamento da parte del Supremo Organo della giustizia amministrativa dei criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002, l'inserimento nelle



graduatorie provinciali ad esaurimento, ha valenza erga omnes e, pertanto, la ricorrente ha inoltrato alle amministrazioni resistenti richiesta di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), anche in ossequio alla previsione della Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 109 lett.c) ( doc.6) che richiama l'art.399, c.1, del T.U. di cui al D.Lgs. n.297 del 1994( doc.7). Detta norma riconosce il diritto di coloro che hanno conseguito la maturità magistrale entro gli anni 2001-2002 ad essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Da ultimo la L. 107/2015 (buona scuola) ha confermato la sussistenza della GaE fino a totale esaurimento infatti l'art. 109, lett.c), recita "*per l'assunzione del personale docente ed educativo continua ad applicarsi l'art.399, c.1, del T.U. di cui al D.Lgs. n.297/94 fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento*".

Le amministrazioni resistenti non hanno risposto alla istanza della ricorrente.

Alla luce di quanto sopra risulta evidente il diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola primaria e della scuola dell'infanzia in virtù dei titoli abilitanti di cui è in possesso.

Per quanto su esposto in fatto e in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 cpc.

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si ritiene che la "verosimiglianza dell'esistenza del diritto" appaia provata, in quanto è stato già annullato, con efficacia erga omnes, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro il 2001/2002.

Dunque le pretese della odierna ricorrente appaiono fondate sotto questo profilo.

#### PERICULUM

Circa il *periculum in mora*, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le "graduatorie" di cui si discute hanno valenza triennale, per gli anni scolastici 2014/2017, ai fini delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre l'inserimento con riserva della ricorrente in dette graduatorie consentirebbe l'inclusione, seppure in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie d'Istituto.

In più si deve considerare che il DDL "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" approvato dalla Camera in data 20 maggio 2015 prevede un piano di assunzioni straordinario ed inoltre all'art. 8 prevede anche in prospettiva la successiva cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento.

Nella presente vicenda si deve pertanto correttamente ritenere che il "*periculum in mora*" sussista "*in re ipsa*", dato che, in attesa di una decisione del Giudice in via ordinaria la odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile per l'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità nel settore di studio prescelto, facendo oltretutto valere nelle sedi concorsuali gli altissimi giudizi

ottenuti al conseguimento del Diploma di cui si discute e nei successivi studi universitari.

\*\*\*

Per tutto quanto fin qui osservato, sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c. p. c., sia sotto il profilo del "*fumus boni juris*" sia sotto quello del "*periculum in mora*", visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per le ricorrenti ove l'III.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente, che qui viene richiesto assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

\*\*\*

Tanto esposto e considerato la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

### RICORRE

all'III.mo l Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del Lavoro, perchè ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 700 c.p.c. e 669 bis e seguenti c.p.c., *CONTRA RIIS RELECTIS*



### CHIEDENDO CHE

- 1) *In via principale:*  
Voglia con decreto inaudita altera parte disporre l'inserimento della maestra Lai Claudia nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Sassari della scuola dell'infanzia e della scuola primaria valide per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e con il punteggio a lei spettanti o, comunque, assumere il provvedimento di urgenza che appaia secondo le circostanze più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito o subendo per tutti i motivi meglio definiti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a se assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto
- 2) *In via subordinata:*  
Voglia, ove non ritenesse sussistere i presupposti per la concessione del decreto inaudita altera parte fissare la comparizione delle parti in contraddittorio procedendo nel modo ritenuto più opportuno emettendo provvedimento di urgenza relativo che dispone l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie suddette con la posizione ed il punteggio a lei spettanti o, comunque, altro provvedimento di urgenza idoneo ad eliminare il pregiudizio subito o subendo.
- 3) *Sempre con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi comunque a favore della ricorrente in quanto i provvedimenti sono stati assunti in dispregio di una previsione normativa e della giurisprudenza consolidata in materia.*  
Si producono i seguenti documenti:

1. Diploma di Maturità Magistrale;



2. Diffide al MIUR (n.3 diffide);
3. DM 235/2014;
4. DPR 25 marzo 2014 con allegato parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato;
5. Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015;
6. Testo legge 107 del 2015;
7. D.Leg. n.297/1994

**Dichiarazione di valore;**

Il sottoscritto Avv. Luigi Soggiu dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (l. 488/99), ai sensi e per gli effetti del DPR n. 115 /2002, la presente causa è di valore indeterminabile e non si versa il contributo unificato per ragioni reddituali.

Sassari, 18.04.2017

Avv. Luigi Soggiu

**PROCURA ALLE LITI:**

Delego a redigere il presente atto ed a rappresentarmi e difendermi nel conseguente giudizio l'avv. Luigi Soggiu del Foro di Sassari, con studio in Sassari nella via Zanfarino n.21/D, CF SGGLGU54L04I452G, pec [luigi.soggiu@pec.it](mailto:luigi.soggiu@pec.it), fax di studio [soggiu.udassi@alice.it](mailto:soggiu.udassi@alice.it).

Presso il suo studio eleggo domicilio. Il presente mandato è espressamente esteso anche al grado di appello del presente giudizio, nonché al procedimento di esecuzione..

Firmato

  
LAI CLAUDIA

E'autentica

Avv. Luigi Soggiu

Sassari, 18.04.2017

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Ill.mo Sig. Presidente,

Il sottoscritto avvocato che assiste, rappresenta e difende la ricorrente per procura in calce al soprascritto ricorso

**PREMESSO CHE**

-  
Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento "pieno iure" nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento di Sassari (GAE) della scuola primaria e dell'infanzia e nella graduatoria per le nomine a tempo determinato valide per il triennio per il triennio 2014-2017;

-  
Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti iscritti nelle suddette fasce di tutti gli ambiti territoriali provinciali d'Italia che - in forza dell'inserimento della Lai Claudia nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento od in quella per le nomine a tempo determinato ad esaurimento nell'ambito territoriale della Provincia di Sassari - valide per il triennio 2014-2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio della ricorrente;

-  
I contro interessati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento degli incarichi per il triennio 2014-2017 nell'ambito territoriale delle Provincia di Sassari relativamente alla classe concorsuale cui la ricorrente ha chiesto di essere inserita, ma anche tutti i docenti che, all'atto

Dell'aggiornamento delle graduatorie delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, ossia nel mese di aprile 2017, con il presente procedimento pendente nante questo Tribunale, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale provinciale di Sassari relativamente alla classe concorsuale in cui la ricorrente ha chiesto di essere inserita.

#### **RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso sarebbe impossibile nei modi ordinari, sia per il numero dei destinatari sia per l'impossibilità di conoscere i docenti che in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020 sceglieranno di trasferirsi nell'ambito territoriale provinciale di Sassari;

l'art. 150, c.1., del C.P.C. prevede che il capo dell'Ufficio Giudiziario dinanzi al quale si procede, quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile a causa del rilevante numero dei destinatari, possa autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il P.M., la notificazione per pubblici proclami.

#### **CONSIDERATO CHE**

La validità della notificazione per pubblici proclami con inserimento nella Gazzetta Ufficiale di un sunto del ricorso introduttivo è stata più volte contestata in Giurisprudenza per l'impossibilità di pretendere un ordine di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto- di prendere visione costante del Foglio degli Annunci Legali della Provincia e della Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato;

la presa visione di un sunto del ricorso non permette al potenziale contro interessato di prendere piena visione del contenuto dell'atto creando una disparità di trattamento con chi riceve la notifica con i modi ordinari;

la pubblicazione nella G.U. risulta essere eccessivamente onerosa per la ricorrente; per ovviare agli inconvenienti appena evidenziati la giurisprudenza sia amministrativa che di merito hanno più volte disposto in alternativa alla forma di notifica per Pubblici Proclami prevista dall'art.150 c.p.c. quella prevista dall'art.151 dello stesso codice effettuando la notifica con inserimento del ricorso e dell'ordinanza nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto;

l'uso di tale sistema di notifica è ormai utilizzato sistematicamente nei casi di vertenze collettive.

Si veda il sito M.I.U.R. all'indirizzo:  
<http://w.w.istruzione.it/web/ministry/proclami/proclami...12>.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

Perché la S.V.Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art.151 c.p.c. in alternativa alla pubblicazione nella G.U.,

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

1)

Quanto ai contro interessati evocati in giudizio tramite pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R.;

2)

Quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copie all'Avvocatura Distrettuale dello Stato anche a mezzo di pec.

Sassari, 18.04.2017

Avv. Luigi Soggiu





N. 654 /2017 RG



**TRIBUNALE DI SASSARI**

*Sezione lavoro*

**Il Giudice, dott.ssa Maria Angioni,**

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 669 *ter* cpc,

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 29/05/2017, ore 12:30, assegnando termine per la notifica fino al 20.5.2017 e termine per la costituzione di parte convenuta fino al 25.5.2017.

Ex art. 151 cpc autorizza sin d'ora parte ricorrente a notificare ricorso e decreto ai contro interessati evocati in giudizio (tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia valide per gli anni 2014-17 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito territoriale VI della Provincia di Sassari che sarebbero scavalcati nella graduatoria e per punteggio dalla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso) tramite pubblicazione integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R.; nonché a notificare ricorso e decreto alle Amministrazioni convenute mediante consegna di copie all'Avvocatura Distrettuale dello Stato anche a mezzo di pec.

Sassari, 16/05/2017

Il Giudice

*dott.ssa Maria Angioni*

**TRIBUNALE DI SASSARI  
SEZIONE LAVORO**

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**SASSARI**

**IL FUNZIONARIO**

17/05/17

